

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4034

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, COSSIGA, FALLICA, FONTANA, GALVAGNO,  
MILANESE, TARANTINO, LENNA**

Istituzione del comparto autonomo « Difesa e Sicurezza »

*Presentata il 4 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in vigore in materia di procedure di concertazione e di negoziazione per il personale rispettivamente dei comparti Difesa e Sicurezza prevede, anche per tale personale, la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, pur stabilendo specifiche procedure di concertazione e di negoziazione che si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica per i comparti, non tiene conto dell'esigenza che negli ultimi vent'anni le retribuzioni del personale dei comparti Difesa e Sicurezza sono state costantemente agganciate a quelle del personale della pubblica amministrazione. Ciò, ovviamente, senza tenere nella giusta considerazione i maggiori doveri, le limitazioni di diritti, i disagi, i rischi ed i vincoli

nonché la disponibilità, la mobilità e la flessibilità, a cui il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, è sottoposto.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e le più recenti modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, dimostrano l'attenzione dedicata dal legislatore al settore senza però soffermarsi, poi, sugli aspetti concernenti le modalità di una reale diversificazione delle procedure « negoziali » dell'intero comparto.

Pertanto, appare necessaria l'esigenza di separare i comparti Difesa e Sicurezza dal pubblico impiego. In particolare, la palese irragionevolezza del sistema è stata più volte evidenziata, durante i lavori dell'ultima concertazione, da parte delle rappresentanze del personale dei comparti Difesa e Sicurezza, con la richiesta di « sganciare » normativamente gli stessi

comparti dal pubblico impiego per una completa « rivalutazione » della condizione militare.

Per completare il processo di separazione però occorrerebbe innanzitutto modificare i criteri di assegnazione delle risorse ai comparti Difesa e Sicurezza. Tali criteri devono essere autonomi rispetto a quelli utilizzati per la ripartizione delle risorse per il comparto Ministeri.

Con un'autonoma disponibilità di risorse, la specificità potrebbe essere infatti riconosciuta in termini più precisi e qualificanti, intervenendo, in sede di concertazione e di negoziazione, non solo sulla componente stipendiale della retribuzione, ma anche su quella accessoria prevedendo trattamenti economici e normativi correlati ai distinti compiti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La presente proposta di legge si prefigge questo fondamentale obiettivo che intende rappresentare, comunque, un primo importante passo verso la specificità dell'intero comparto e l'allineamento alla media retributiva dei *partner* europei, la cui realizzazione non può prescindere da una collocazione normativa autonoma del settore, in virtù della peculiarità del rapporto di lavoro del personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego.

Pertanto, la presente proposta di legge prevede:

a) l'istituzione, dal 1° gennaio 2004, di un autonomo comparto « Difesa e Si-

curezza » con regole autonome rispetto al comparto Ministeri;

b) la modifica delle procedure di concertazione e di negoziazione di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modificazioni, con il conferimento di apposita delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

c) la possibilità di garantire la specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia pervenendo, con il conferimento di una ulteriore delega al Governo, ad un complesso di disposizioni inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza organico e autonomo rispetto a quello previsto per i dipendenti pubblici del comparto « Ministeri »;

d) maggiori risorse, destinate a riconoscere la specificità del comparto, da inserire con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, distinte rispetto agli stanziamenti operati per il personale del pubblico impiego.

La proposta di legge non comporta oneri. Gli stanziamenti per esercitare la delega da parte del Governo in relazione ai provvedimenti da adottare per riconoscere la specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dovranno essere individuate con apposita norma nella legge finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del comparto  
« Difesa e Sicurezza »).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è istituito quale autonomo comparto di contrattazione nell'ambito del pubblico impiego il comparto « Difesa e Sicurezza » al fine di riconoscere la peculiare specificità degli ordinamenti giuridici delle Forze armate e delle Forze di polizia a cui è affidata rispettivamente la tutela istituzionale, esterna e interna, del territorio nazionale, dei cittadini e degli interessi del Paese.

2. Il comparto « Difesa e Sicurezza » comprende il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

## ART. 2.

*(Delega al Governo per la modifica delle procedure di concertazione e di negoziazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative delle procedure di concertazione e di negoziazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono prevedere:

a) le modalità di partecipazione e di composizione delle delegazioni di parte pubblica e delle rappresentanze del personale ai procedimenti di concertazione e di negoziazione interministeriale;

b) la durata del mandato dei delegati degli organismi di rappresentanza delle

Forze armate di massima coincidente con la durata quadriennale del provvedimento di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per la parte normativa;

c) una maggiore autonomia decisionale delle rappresentanze del personale militare e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla destinazione delle risorse da assegnare nell'ambito delle procedure di concertazione e di negoziazione, fermi restando i limiti di autonomia previsti dai rispettivi ordinamenti e in conformità con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

#### ART. 3.

*(Delega al Governo in materia di trattamento economico e previdenziale).*

1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e di pervenire ad un complesso organico di disposizioni inerenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in servizio e in quiescenza, autonomo rispetto a quello previsto per il restante personale del pubblico impiego, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, devono prevedere:

a) la razionalizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale del comparto di cui all'articolo 1 pervenendo ad una sostan-

ziale armonizzazione degli istituti retributivi previsti per le varie componenti del comparto medesimo;

b) l'estensione al personale dirigente del comparto di cui all'articolo 1 delle disposizioni a carattere normativo previste nell'ambito del provvedimento di concertazione con una apposita norma da inserire nel provvedimento stesso;

c) la disciplina del trattamento pensionistico, riconoscendo maggiorazioni di anzianità contributiva nei confronti del personale del comparto di cui all'articolo 1 impiegato, anche a carattere temporaneo o fuori dal territorio nazionale, in attività operative e d'istituto caratterizzate da particolare rischio o pericolosità;

d) l'armonizzazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere, del servizio, del terrorismo e della criminalità organizzata;

e) la tutela, anche ai fini previdenziali, del personale che, in funzione della propria specializzazione ed attività, è stabilmente impiegato in ambienti insalubri ovvero in attività caratterizzate da elevato rischio o pericolosità;

f) la razionalizzazione dei trattamenti all'estero nei confronti del personale impiegato stabilmente fuori dal territorio nazionale presso comandi ed organismi internazionali, riconoscendo, di massima, gli stessi istituti previsti nei confronti del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso le rappresentanze diplomatiche-consolari all'estero.

3. L'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è subordinata allo stanziamento delle occorrenti risorse nella legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica,

sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le rappresentanze militari e organizzazioni sindacali delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli di spesa.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

#### ART. 4.

*(Attribuzione delle risorse ai procedimenti di concertazione e di negoziazione).*

1. Le risorse per le procedure di concertazione e di negoziazione, destinate a riconoscere la specificità del personale del comparto di cui all'articolo 1, devono essere inserite con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, distinte rispetto agli stanziamenti operati per il restante personale del pubblico impiego.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0044880\*